



## Regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità

### INDICE

- Art. 1 – Istituzione del Registro della bigenitorialità
- Art. 2 – Criteri per l'iscrizione al Registro
- Art. 3 – Attestazione di iscrizione al Registro
- Art. 4 – Cancellazione dal Registro
- Art. 5 – Azioni di promozione del Comune
- Art. 6 – Trattamento dei dati personali
- Art. 7 – Disposizioni finali

Approvato con deliberazione di Consiglio n... del .....





### **Art. 1 Istituzione del Registro della Bigenitorialità**

1. È istituito presso il Comune di Grottammare – Ufficio dei Servizi Sociali il Registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità.
2. Il Registro ha il fine di tutelare il diritto dei minori alla bigenitorialità nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e nell'erogazione di servizi del Comune di Grottammare che li riguardino direttamente.
3. Il Registro rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambi i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi in ugual misura di ogni comunicazione che lo riguarda;
4. Il Registro della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
5. Dall'istituzione del Registro non sorgono diritti o obblighi in contrasto con le leggi vigenti ed in particolare con la vigente normativa in materia di anagrafe, di stato civile e di diritto di famiglia, né con le competenze amministrative di qualunque altra Amministrazione.

### **Art. 2 Criteri per l'iscrizione al Registro**

1. Un minore può essere iscritto al Registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Grottammare. Ai soli fini del presente regolamento, è titolare della responsabilità genitoriale il genitore che non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti del giudice tutelare.
2. La domanda di iscrizione al Registro può essere presentata agli sportelli preposti dai genitori anche disgiuntamente.
3. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, il Servizio competente comunica all'altro genitore l'avvio del relativo procedimento. L'iscrizione al registro dei dati del genitore che non presenta la domanda è subordinata al consenso scritto da questi reso all'Amministrazione.
4. Il minore non può essere iscritto nel Registro quando, su segnalazione dell'altro genitore o d'ufficio, sia verificato che il genitore richiedente è privo dei requisiti di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Grottammare da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficio Anagrafe rende disponibile il modello, predisposto dal Servizio competente, con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al Registro.





6. Contestualmente all'iscrizione al Registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati alle pubbliche amministrazioni ed ai soggetti gestori di servizi pubblici che interagiscano con la vita del minore, ove consentito dalla legge.

### **Art. 3 Attestazione di iscrizione al Registro**

1. Ciascuno dei genitori può ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al Registro del figlio minore.
2. L'attestazione può essere consegnata solamente ai diretti interessati.
3. L'attestazione rilasciata può essere utilizzata esclusivamente per i fini del presente Regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

### **Art. 4 Cancellazione dal Registro**

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al Registro, provvede d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.
2. È compito di ciascuno dei genitori portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità genitoriale.
3. La cancellazione può avvenire su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.
4. Il Comune comunica ai genitori il provvedimento di cancellazione d'ufficio o su richiesta.

### **Art. 5 Azioni di promozione del Comune**

1. Il Comune promuove azioni di informazione e sensibilizzazione delle categorie di soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, sulla natura del Registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

### **Art. 6 Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro della bigenitorialità, è effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati, nonché alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di servizi pubblici ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento delle attività di propria competenza, ove consentito dalla legge.





### **Art. 7 Disposizioni finali**

1. La Giunta provvede all'organizzazione del Registro.
2. La competenza del Registro è affidata ai Servizi Sociali che predispongono apposita modulistica da mettere a disposizione anche dell'ufficio Anagrafe. La Giunta, con proprio atto, può definire un differente Servizio competente alla sua gestione.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale, alla voce Amministrazione Trasparente ed entra in vigore al momento della esecutività della delibera di approvazione.

